



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 2

Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia
di domenica 26 maggio 2019

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Parlamento europeo

Pubblicazione n. 2

Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia
di domenica 26 maggio 2019

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

 MINISTERO DELL'INTERNO
interno.gov.it

Marzo 2019

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Premessa

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione, rielaborata tenuto conto anche dei riflessi innovativi recati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (sul sistema di elezione delle Camere), si propongono lo scopo di fornire a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento elettorale preparatorio una guida puntuale nel compimento dei vari passaggi operativi e degli adempimenti legati alla presentazione dei contrassegni e delle liste dei candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, nono comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, inserito dalla citata legge n. 165/2017, sono stati predisposti i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano anche in appendice alle presenti istruzioni.

INDICE

	Pagina
Introduzione	11
1. Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno	
1.1. Gli adempimenti dei partiti / gruppi politici	15
1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	16
1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista	17
1.2.2. Disposizioni dell'Unione europea su eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici europei e nazionali	18
1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	20
1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni	20
1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	23
1.6. Opposizioni contro le decisioni relative ai contrassegni	24
1.7. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni	25
1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali circoscrizionali	25
1.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incaricato di effettuare la comunicazione dei <i>curriculum vitae</i> e dei certificati penali dei candidati ammessi	26
Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019	
Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno dei <i>curriculum vitae</i> e dei certificati penali dei candidati in occasione delle elezioni europee e politiche	26
Allegato A – Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno del <i>curriculum vitae</i> e del certificato penale del candidato	29
2. Deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	
2.1. La modifica normativa	34
2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	34
2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza	35

	Pagina
2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno	36
2.5. Opposizioni contro le decisioni relative alla dichiarazione di trasparenza	36
2.6. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni.	37
3. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati	
3.1. I rappresentanti incaricati	38
3.2. Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti	38
3.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali circoscrizionali.	39
4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea	
4.1. Designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea	41
4.2. Termini entro i quali devono essere presentate le designazioni dei delegati e adempimenti successivi	42
5. Formazione delle liste dei candidati	
5.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale	43
5.2. Liste dei candidati	44
5.3. Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	46
5.3.1. Numero di coloro che devono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	48
5.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.	51
5.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista (per le liste che devono raccogliere le sottoscrizioni)	52
5.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati	54
5.3.5. Indicazione dei delegati di lista	55
5.3.6. Mandatario elettorale	56
5.4. Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica – Dichiarazione di collegamento con un'altra lista	56
5.5. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori della circoscrizione	57
5.6. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato	59

	Pagina
5.7. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato con cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità	60
5.8. Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica	63
5.9. Candidature di cittadini di altro Stato UE residenti nel nostro Paese all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti l'Italia	63
5.10. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	64

6. Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali

6.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati	66
6.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati	66
6.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale nel momento della presentazione delle liste dei candidati	66

7. L'Ufficio elettorale circoscrizionale e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

7.1. Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale	69
7.2. Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate	69
7.3. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate	70
7.3.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista di candidati	70
7.3.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza	70
7.3.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati	71
7.3.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati	71
7.3.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	72
7.3.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	74
7.3.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista e del rispetto delle quote di genere	74
7.3.6.2. Controllo, per ogni candidato, dell'eventuale sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	76
7.3.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati	79
7.3.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritta per poter essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	80

	Pagina
7.3.6.5. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	80
7.3.6.6. Controllo sulle candidature plurime nella stessa circoscrizione	81
7.3.6.7. Verifiche da compiere in relazione ai candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea	81
7.3.6.8. Operazioni conclusive inerenti alle liste e ai candidati	83
7.3.7. Esame delle dichiarazioni di collegamento – Condizioni di reciprocità	84
7.4. Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione alle liste ammesse – Eventuale ammissione di nuovi documenti	85
7.5. Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati delle liste	85
7.6. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.	86
 8. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere	
8.1. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine alle liste dei candidati	87
8.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione – Stampa delle schede di votazione	88
a) Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione	88
b) Stampa della scheda di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione	88
8.3. Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	89
 9. Ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale	
9.1. Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale	90
9.2. Soggetti interessati a ricorrere	90
9.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.	90
9.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale	91
9.5. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni	91
 10. Contenzioso giurisdizionale in materia di presentazione delle candidature	
10.1. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati dal procedimento elettorale	92

	Pagina
10.2. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi contro le decisioni al Tribunale amministrativo regionale e relativa discussione e decisione	92
10.3. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi in appello al Consiglio di Stato e relativa discussione e decisione.	94
10.4. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale	95
10.5. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che non hanno determinato l'esclusione di liste o candidati	95
 11. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici elettorali provinciali e gli Uffici elettorali circoscrizionali	
11.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati	96
11.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	96
11.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici elettorali provinciali e gli Uffici elettorali circoscrizionali – Termini	98
11.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	98
11.3.2. Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia	99
11.3.3. Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione	99
11.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	99
 12. Designazione	
• dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ogni circoscrizione consolare avente sede negli altri Stati membri dell'Unione europea e	
• dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio dell'Unione	
12.1. Attribuzioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per gli altri Stati membri dell'Unione europea	101
12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico e dei rappresentanti di lista da parte dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea	102
12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti	103
12.3.1. Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea	103
12.3.2. Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea	103

	Pagina
12.4. Requisiti	
• dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea e	
• dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nei medesimi	104

MODULISTICA

	Pagina
ALLEGATO 1	
Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	109
ALLEGATO 2	
Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno	115
ALLEGATO 3	
Modello di dichiarazione di trasparenza del partito / gruppo / movimento politico	121
ALLEGATO 4	
Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista	125
ALLEGATO 5	
Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il <i>curriculum vitae</i> e il certificato penale di ciascun candidato	129
ALLEGATO 6	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	133
ALLEGATO 7	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	139

	Pagina
ALLEGATO 7-BIS	
Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	147
ALLEGATO 8	
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato	155
ALLEGATO 8-BIS	
Modello di dichiarazione del candidato di altro Stato UE residente in Italia	159
ALLEGATO 9	
Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	163
ALLEGATO 10	
Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di circoscrizione in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale	167
ALLEGATO 11	
Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione	171
ALLEGATO 12	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune	175
ALLEGATO 13	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia	179
ALLEGATO 14	
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale	183
ALLEGATO 15	
Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	187

Introduzione

L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, nonché, per quanto da essi non previsto espressamente, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Pertanto – anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, che hanno apportato modifiche al procedimento elettorale preparatorio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – le operazioni preliminari relative alla presentazione e all'ammissione delle liste dei candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si attuano attraverso il **deposito** dei seguenti documenti **presso il Ministero dell'Interno**:

- 1) il **contrassegno di lista**;
 - Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979,
 - Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- 2) lo **statuto del partito o gruppo politico** organizzato qualora questo risulti iscritto nel registro dei partiti politici previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, o, in mancanza dell'iscrizione, di una dichiarazione che indichi gli elementi minimi di trasparenza;
 - Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- 3) le **designazioni dei soggetti** che saranno **incaricati di presentare le liste** dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo;
 - Articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18/1979
- 4) le **designazioni dei delegati, per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea**, con l'incarico, a loro volta, di de-

signare i rappresentanti del partito o gruppo politico presso le singole circoscrizioni consolari e i rappresentanti di lista presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito nel territorio degli Stati predetti;

→ Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979

Il deposito del contrassegno, dello statuto (o della dichiarazione di trasparenza), delle designazioni dei rappresentanti e dei delegati deve essere effettuato contestualmente presso il Ministero dell'interno dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 7 aprile) e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 8 aprile) precedente quello della votazione.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979,

→ Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il **mancato deposito** del **contrassegno** presso il Ministero dell'interno o la sua **ricusazione** comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali.

La **mancata presentazione** dello **statuto** ovvero della **dichiarazione di trasparenza** comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, numero 1-*bis*), del d.P.R. n. 361/1957, la ricusazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza.

Attesa la competenza degli Uffici elettorali circoscrizionali in ordine alla ricusazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detti Uffici l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La **mancata designazione** dei **rappresentanti effettivi e supplenti** comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione dell'impossibilità di presentare liste in assenza di rappresentanti che possano depositarle.

La **mancata indicazione** dei **delegati di cui al punto 4)** avrà come conseguenza, per i partiti o gruppi politici, l'impossibilità di procedere alle designazioni sopradescritte.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge n. 165/2017 dispone che, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979, *per ciascun partito, movimento e gruppo politico che ha presentato liste di candidati*, sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati a norma dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico, le liste di candidati presentate per ogni circoscrizione.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale di ciascun candidato

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito che – **in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere** (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti), **l'obbligo per i partiti, movimenti politici e liste** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai propri candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale.**

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro**

il 14° giorno antecedente la data delle elezioni (domenica 12 maggio) per le elezioni europee.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale, **cioè in una data non anteriore al 25 febbraio.**

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 15 del suddetto articolo 1, il **Ministro dell'interno** ha emanato il **decreto 20 marzo 2019**, riportato a pagina 26 con il relativo allegato tecnico.

Ed invero, i **documenti informatici contenenti i curriculum vitae e i certificati penali** devono poi essere comunicati all'apposita piattaforma informatica del **Ministero dell'interno**, seguendo le prescrizioni di cui al suddetto decreto con l'allegato tecnico, ai fini della **successiva pubblicazione anche sul sito del Ministero dell'interno.**

1. Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno

1.1. Gli adempimenti dei partiti / gruppi politici

I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

- Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979,
- Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al d.P.R. n. 361/1957, come, da ultimo, modificato dalla legge n. 165/2017, prevede **obblighi e divieti** per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano all'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo:

- l'obbligo del deposito del contrassegno di lista;
- l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;
- l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;
- il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:
 - con contrassegni presentati in precedenza,
 - con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

1.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

Le modalità e i termini per depositare il contrassegno di lista da parte dei partiti o gruppi politici, che intendano presentare liste di candidati, sono regolati dall'articolo 11 della legge n. 18/1979 che richiama espressamente gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

È obbligatorio il deposito del contrassegno di lista da parte di tutti i partiti o gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

→ Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono depositare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

→ Articolo 14, commi terzo e sesto, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.*

→ Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per quanto riguarda il concetto di « confondibilità », l'articolo 14 citato precisa che costituiscono « *elementi di confondibilità* » – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

→ Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Tra l'altro, **non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.**

→ Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

È fatto divieto di presentare:

- contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi

→ Articolo 14, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- contrassegni **che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società**, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

Sono TASSATIVAMENTE vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indiret-

tamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355.

1.2.2. Disposizioni dell'Unione europea su eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici europei e nazionali

Già nel 2013 l'Unione europea ha invitato gli Stati membri nonché i partiti politici nazionali a informare i cittadini sull'«affiliazione» dei partiti nazionali nei confronti dei partiti politici europei nonché sul candidato alla presidenza della Commissione europea sostenuto da ciascun partito e al relativo programma.

I partiti possono, ovviamente, rendere pubbliche tali indicazioni su tutto il materiale utilizzato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

In particolare, gli Stati membri e i partiti nazionali sono stati esortati a promuovere e semplificare la diffusione, tra l'elettorato, delle informazioni sui «collegamenti» tra partiti nazionali ed europei, anche «permettendo e incoraggiando» l'indicazione di tali «collegamenti» o «affiliazioni» sulle schede elettorali.

In tali sensi, deve ritenersi pienamente legittimo l'inserimento del nome completo o dell'acronimo o anche del simbolo del partito politico europeo all'interno del contrassegno depositato da ogni partito o movimento politico nazionale, anche nell'ipotesi di contrassegni compositi.

- Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 (2013/142/UE) sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo
- Risoluzione del Parlamento europeo 4 luglio 2013 [2013/2102 (INI)] sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014

Ora, la Commissione europea, in vista delle elezioni del corrente anno e con un invito rivolto ai partiti europei e nazionali, ha nuovamente ribadito la necessità che i cittadini dell'Unione europea ven-

gano sensibilizzati sul sostegno dato dalle forze politiche a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea nonché sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei.

→ Raccomandazione della Commissione europea del 14 febbraio 2018 (2018/234/UE) sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del parlamento europeo del 2019

In particolare, con la suddetta raccomandazione, la Commissione europea ha testualmente affermato:

«Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione dell'affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti *web* dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali.».

Inoltre, con decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018, è stato modificato l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, inserendovi l'articolo 3-ter, che prevede testualmente:

«Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.».

Pertanto, i partiti o gruppi politici possono inserire, nel contrassegno che intendono presentare, simboli e/o denominazioni di partiti europei, fornendo la relativa documentazione sulla legittimità all'uso.

Ed invero, il partito nazionale, che depositerà, all'interno del proprio contrassegno, anche quello (e/o la denominazione) di un partito politico europeo «affiliato», dovrà produrre l'attestazione / dichiarazione del presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento che affermi l'esistenza di un «collegamento» (o affiliazione / associazione) con detto partito nazionale e la conseguente legittimazione all'utilizzo del simbolo e/o della denominazione del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il medesimo partito nazionale deposita al Ministero dell'interno.

Tale attestazione o dichiarazione dovrà essere autenticata da uno

dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

In tale ottica, risulta anche possibile inserire, nel contrassegno depositato, il nome del proprio candidato alla carica di presidente della Commissione europea, producendo un'apposita dichiarazione di consenso da parte dell'interessato, con firma autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Ovviamente, se il partito o gruppo politico non riterrà di inserire, nel proprio contrassegno, riferimenti al partito politico europeo di «affiliazione», tale contrassegno non potrà certamente essere ricusato per tale motivo; il medesimo verrà, quindi, ammesso se sarà riconosciuto regolare sotto ogni altro aspetto.

1.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 49° giorno (domenica 7 aprile) e non oltre le ore 16 del 48° giorno (lunedì 8 aprile) precedente quello della votazione.**

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nel primo giorno e dalle ore 8 alle ore 16 il secondo giorno.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

1.4. Modalità per il deposito dei contrassegni

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico.

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il deposito del contrassegno di lista, unitamente a quello dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, deve essere effettuato da una persona MUNITA DI MAN-

DATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

→ Articolo 11, secondo comma, della legge n. 18/1979

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione (in pratica, un mandato congiunto o, in alternativa, tanti mandati quanti sono i partiti/gruppi politici cui appartengono i simboli all'interno del contrassegno).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, *contestualmente al contrassegno*, un espresso consenso all'utilizzazione di tale o tali nominativi da parte degli interessati con firma autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana (allegato 4).

Inoltre, avendo il presidente o segretario del partito/gruppo politico il potere, per legge, di conferire un mandato per il deposito, ove egli non intenda delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al

deposito del contrassegno; ciò vale anche per il deposito dello statuto e della restante documentazione, salvo quanto previsto per la dichiarazione di trasparenza, per la quale **la legge impone la firma del rappresentante legale autenticata da notaio.**

In ogni caso, il deposito deve essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alle presenti istruzioni viene inserita la modulistica per la presentazione del contrassegno e di tutta la documentazione correlata. In particolare, è stato predisposto un modello di mandato a depositare [allegato 1] e, in alternativa, un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario [allegato 2].

In ogni caso si tenga presente che:

1) Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

→ Articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994

2) Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

→ Articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 14/1994

3) Pertanto, una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

Il contrassegno può essere anche figurato e deve essere comunque depositato in tre esemplari.

→ Articolo 15, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, è preferibile che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni mede-

simi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano depositati in **DUE MISURE diverse**:

- UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in **tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;
- UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in **tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

→ Articolo 15, terzo comma, e articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio che racchiude il contrassegno tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno stesso.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso identico contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte le caratteristiche esatte del simbolo del partito o gruppo politico.

1.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 48° giorno – lunedì 8 aprile – precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme di cui agli articoli 11 della legge n. 18/1979 e 14, 15 e 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito, cioè entro le ore 24 del 46° giorno (mercoledì 10 aprile) antecedente la votazione**, restituirà, al domicilio eletto in Roma del depositante, un esemplare del

contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

→ Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Qualora, viceversa, il contrassegno risulti in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero inviterà il depositante alla sostituzione, **entro 48 ore dalla notifica del relativo avviso ministeriale**, con la presentazione di un nuovo contrassegno che non riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge e che sia regolare per ogni altro verso. *In caso contrario, non verrà accolta la sostituzione del contrassegno originariamente presentato.*

→ Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Si ribadisce che, nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o non venga presentato lo statuto/dichiarazione di trasparenza, il deposito del contrassegno non consentirà la presentazione di liste.

1.6. Opposizione contro le decisioni relative ai contrassegni

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà, in apposita bacheca pubblica, tutti i simboli presentati.

Le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione devono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

→ Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o a integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi, nell'apposita bacheca pubblica, tra i contrassegni «ammessi».

→ Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera **e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'atto di opposizione o può essere prodotta direttamente all'Ufficio elettorale nazionale.

1.7. Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio elettorale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

→ Articolo 11, terzo comma, della legge n. 18/1979

1.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali circoscrizionali

Il Ministero dell'interno, appena adotterà le proprie decisioni:

- trasmetterà ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi;
- invierà agli stessi Uffici – ai fini dell'ammissione delle liste a norma dell'articolo 22, primo comma, numero 1-*bis*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 – le eventuali comunicazioni relative al mancato deposito della prescritta documentazione costituita dagli statuti (o dalle dichiarazioni di trasparenza).

1.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incaricato di effettuare la comunicazione dei *curriculum vitae* e dei certificati penali dei candidati ammessi

In occasione del deposito del contrassegno, il depositante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del **decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019**, deve anche rilasciare una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla Direzione centrale dei servizi elettorali (allegato 5), indicando – tra il presidente o il segretario o il rappresentante della lista – il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, *per ciascun candidato*, dei *curriculum vitae* e dei certificati penali rilasciati dal casellario giudiziale, con la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.

Al fine di agevolare tale comunicazione, **entro il 20° giorno antecedente la votazione**, il Ministero dell'interno invierà, al suddetto indirizzo di posta elettronica, le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

Si riportano qui di seguito il testo del decreto e l'allegato tecnico.

Articolo 1

(Destinatari e procedimento di pubblicazione)

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'in-

terno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il *curriculum vitae* ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, il depositante del contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 2

(Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche)

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni

tecniche di cui all'Allegato A sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il sito *internet* del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE
PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL *CURRICULUM VITAE*
E DEL CERTIFICATO PENALE
DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE
2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
 - 2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA
 - 4.1. «Servizio Web»
5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a

quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il *curriculum vitae* e il certificato penale vanno convertiti in distinti *files* PDF / A-1a, di seguito «*file* PDF / A» – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (*fonts*) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di

riferimenti esterni (*link*), sia di *password* per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il *file* derivante da scansioni di documenti cartacei con *scanner*, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il *file* PDF/A.

Il *file* contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in *file* PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi *software* dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «ocr» (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente *file* con formato PDF/A.

3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

- a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («*username*») ed un codice alfanumerico («*password*»);
- b) l'indirizzo *web* con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in *internet* (*browser*).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA

La comunicazione dei *files* PDF / A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia *web* di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «ServizioWeb».

4.1. «ServizioWeb»

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo *web*, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio *browser*.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (*username* e *password*) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i *files* PDF / A relativi al *curriculum vitae* ed al certificato penale, attestando, per ogni *file* PDF / A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

- a) nuovo *file* PDF / A da comunicare;
- b) sostituzione del *file* PDF / A;
- c) cancellazione del *file* PDF / A;
- d) monitoraggio dei *files* PDF / A comunicati alla piattaforma;
- e) modifica della *password* per l'accesso alla piattaforma;
- f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
- g) stampa della notifica dei *files* PDF / A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

La piattaforma, per ogni *file* PDF / A comunicato, effettua i ne-

cessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del *file* nel formato PDF / A;
- b) l'integrità del *file* PDF / A;
- c) l'assenza di *password* per la lettura;
- d) l'assenza di *virus* informatici o *malware*;
- e) l'assenza di *link* esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Il *file* PDF / A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i *files* PDF / A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata, invece, sul contenuto dei *files* PDF / A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto non comporta sanzioni. Viceversa, si soggiunge che l'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui propri siti *internet* – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali – determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

→ Articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

2. Deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

2.1. La modifica normativa

Il nuovo testo dell'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 165/2017 – prevede che, **ove iscritto nel registro dei partiti politici**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il partito o gruppo politico organizzato debba **depositare** il relativo **statuto**.

In mancanza di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di **depositare una dichiarazione**, con la sottoscrizione del legale rappresentante **AUTENTICATA DA NOTAIO**, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico, la loro composizione e le rispettive attribuzioni, che devono essere esplicitate con la necessaria chiarezza per ciascun organo.

→ Articolo 11, primo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

2.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito deve avvenire contestualmente a quello del contrassegno di lista, dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno (domenica 7 aprile) e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno (lunedì 8 aprile) precedente quello della votazione.

La mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, entro i termini di legge, comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 361 / 1957, la riconsiderazione delle liste – da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali – eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato presentato lo statuto / dichiarazione di trasparenza.

2.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico, o della dichiarazione di trasparenza, deve essere **effettuato personalmente** dalla persona che ha ricevuto il **mandato** autenticato da un notaio per il **deposito del contrassegno**, che non può subdelegare ad altre persone. Il deposito può anche essere effettuato dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Lo statuto depositato deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

Per la dichiarazione di trasparenza è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dalla normativa sull'accessibilità dei documenti informatici. Pertanto, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente il *file* in formato accessibile (PDF/A) che riproduca (ov-

viamente, *solo per i partiti non iscritti nel registro*) la dichiarazione di trasparenza completa di firma autentica.

2.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

In sede di predisposizione della dichiarazione di trasparenza si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto [allegato 3].

In caso di presentazione di un contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici o che, in alternativa, ciascun partito o gruppo politico possa depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete, il Ministero dell'Interno notificherà al depositante l'invito a **integrarne i contenuti di regolarità nel termine di 48 ore dalla notifica**.

→ Articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 165/2017

2.5. Opposizione contro le decisioni relative alla dichiarazione di trasparenza

Le decisioni del Ministero dell'interno con cui si invita ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Ove il depositante non intenda accogliere l'invito del Ministero dell'Interno ad integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

→ Articolo 16, terzo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

In base al tenore letterale della norma, l'unico legittimato ad impugnare è il depositante.

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla notifica della sua decisione** e, nello stesso ter-

mine, notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera.

2.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio elettorale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati ed al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la **ricusazione del contrassegno**.

3. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati

3.1. I rappresentanti incaricati

Il deposito obbligatorio dell'unico contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti e gruppi politici – tenuto conto anche del particolare sistema previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il riparto dei seggi in sede nazionale – la certezza di poter contraddistinguere le proprie liste dei candidati con il contrassegno che hanno prescelto in tutte le circoscrizioni nelle quali intendono presentarsi.

Allo stesso scopo – anche ai fini di tutela del contrassegno stesso e per assicurare una stretta connessione tra il deposito del contrassegno e la presentazione delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni – l'articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18/1979 dispone che i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, contemporaneamente al deposito del contrassegno, i nominativi di coloro che saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

3.2. Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti

L'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979 dispone che **la presentazione delle designazioni** dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati **nelle circoscrizioni** e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali, **deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno.**

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovranno essere indicati, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso i singoli Uffici.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto per tutte le circoscrizioni. **L'atto deve essere autenticato da un notaio.**

→ Articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 12, quinto comma, della legge n. 18/1979

3.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali circoscrizionali

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la rispettiva circoscrizione, precisando se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici **entro il 41° giorno antecedente** (lunedì 15 aprile) **quello della votazione**, in tempo utile affinché gli Uffici elettorali circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

→ Articolo 11, quinto comma, della legge n. 18/1979

Si richiama la particolare attenzione dei partiti o gruppi politici sulla circostanza che – *contrariamente a quanto previsto dall'articolo*

*17, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 – la **specifica e dettagliata disciplina normativa** per le **elezioni europee**, di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979 **non prevede** – **e, quindi, non consente** – la **designazione di nuovi nominativi di rappresentanti** in sostituzione di quelli designati al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno.*

4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea

4.1. Designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea

Con lo stesso atto contenente le designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista in ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i partiti o gruppi politici organizzati possono designare anche un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando con chiarezza il relativo nome, cognome, luogo e data di nascita.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera b), della legge n. 18/1979

I predetti delegati – oppure una persona da essi autorizzata con un atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana – hanno diritto di designare **un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente** del partito o gruppo politico **per ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea** per il quale siano stati designati nonché un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nel territorio di detti Paesi, nell'ambito della medesima circoscrizione consolare.

L'argomento è trattato in dettaglio nel capitolo 12.

In questa sede si rappresenta che l'indicazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea non è obbligatoria. La mancata indicazione importerà, come unica conseguenza per il partito, l'impossibilità di procedere alle designazioni sopra specificate, rimanendo ovviamente impregiudicata la possibilità di presentare liste di candidati presso le singole circoscrizioni elettorali in Italia.

4.2. Termini entro i quali debbono essere presentate le designazioni dei delegati e adempimenti successivi

Le designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per gli altri Stati membri dell'Unione europea devono essere presentate presso il Ministero dell'interno **contemporaneamente al deposito del contrassegno**, vale a dire quindi **dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno** (domenica 7 aprile) **e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno** (lunedì 8 aprile) **antecedente quello della votazione**.

→ Articolo 11, quarto comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979

La relativa ricevuta – rilasciata dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge n. 18/1979 – costituirà il titolo di legittimazione per i delegati stessi a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista per ciascuna circoscrizione consolare e i rappresentanti presso i singoli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio della medesima circoscrizione consolare.

→ Articolo 31 della legge n. 18/1979

5. Formazione delle liste dei candidati

5.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale

Per presentare una lista di candidati in **ogni circoscrizione** la legge richiede la produzione dei seguenti documenti:

- a) **dichiarazione** di presentazione della lista di candidati [paragrafo 5.3];
- b) **certificato** nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, **sono elettori di comuni compresi nella circoscrizione** (per le liste con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni) [paragrafo 5.4];
- c) **dichiarazione** di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 5.5];
- d) **dichiarazione** sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 5.6];
- e) **certificato** nel quale si attesta che ogni candidato è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica [paragrafo 6.8].

Il contrassegno di lista deve essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale; il contrassegno non deve essere, quindi, allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso.

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, si ritiene opportuno aggiungere sin d'ora – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative –

che non si applicano – nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l’autocertificazione [articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000] per l’iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000];
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale] – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. ».

5.2. Liste dei candidati

L’iniziativa per formare le liste dei candidati spetta ai partiti o gruppi politici che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno di lista, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

- Articolo 11 della legge n. 18/1979
- Articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati – che abbiano compiuto 25 anni di età nel giorno fissato per le elezioni – non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione.

- Articoli 4 e 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979

Il numero dei membri del Parlamento europeo assegnati a ogni circoscrizione è determinato con un apposito d.P.R., che viene pubblicato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

→ Articolo 2, terzo comma, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61/1984

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo in data 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, il numero dei rappresentanti eletti nello stesso Parlamento spettanti all'Italia è fissato in 76 per la legislatura 2019-2024.

Ne consegue che, a ciascuna delle cinque circoscrizioni, spetta il seguente numero di seggi in base ai risultati del 15° censimento generale della popolazione approvati con d.P.R. 6 novembre 2012:

- 20 alla prima circoscrizione, Italia nord-occidentale;
- 15 alla seconda circoscrizione, Italia nord-orientale;
- 15 alla terza circoscrizione, Italia centrale;
- 18 alla quarta circoscrizione, Italia meridionale;
- 8 alla quinta circoscrizione, Italia insulare.

→ Articolo 2, terzo comma, della legge n. 18/1979 e tabella A allegata al medesimo atto normativo

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della predetta decisione (UE) 2018/937, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per l'Italia, che si insedieranno inizialmente, sarà quello fissato dall'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo del 28 giugno 2013, cioè 73. In sede di proclamazione dei risultati ufficiali della consultazione, l'individuazione dei tre seggi «supplementari» spettanti all'Italia – risultanti dalla differenza tra i 76 di cui sopra e i 73 previsti per la legislatura 2014-2019 – avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia di assegnazione dei seggi.

La legge 22 aprile 2014, n. 65, che ha modificato la legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha previsto specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere con applicazione differita alle elezioni del 2019.

Pertanto, a partire dalle presenti consultazioni, all'atto della pre-

sentazione, **in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità in caso di cifra decimale** (ad esempio, ove i candidati di una lista fossero 15, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a 8 candidati). Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere, in ogni caso, di sesso diverso.

→ Articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 65/2014

La lista deve riportare, per ciascuno dei candidati che la compongono, il **nome**, il **cognome**, il **luogo** e la **data di nascita** ed il **codice fiscale**. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera c), della legge n. 165/2017

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrasegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

→ Articolo 12, sesto comma, della legge n. 18/1979

5.3. Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

La lista dei candidati deve essere ovviamente presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Non sono prescritte particolari formulazioni per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957 – ed ufficializzando una prassi ormai consolidata – ha previsto che il **Ministero dell'interno**, entro il **45° giorno** (giovedì 11 aprile) **antecedente quello della votazione, metta a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli** per il deposito delle liste, delle dichiarazioni e degli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Si allegano, pertanto, appositi modelli/schemi di dichiarazione, che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di racco-

- gliere le sottoscrizioni [allegato 6];
- l'altro da utilizzare nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati 7, 7-bis, diviso in un «Atto principale» e in un «Atto separato»].

RESTA FERMA, COMUNQUE, LA NON OBBLIGATORietà DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO LE FORZE POLITICHE UTILIZZARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

La **dichiarazione di presentazione** della **lista** dei **candidati**, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve contenere i seguenti **requisiti essenziali** richiesti dalla normativa:

- a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero) [paragrafo 5.3.1];
- b) **per le liste aventi diritto all'esonero**, sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere [articolo 12, quinto comma, della legge n. 18/1979] [paragrafo 5.3.2];
- c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista [paragrafo 5.3.3];
- d) stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati [paragrafo 5.3.4].

Con l'occasione, si raccomanda ai partiti politici e ai gruppi politici organizzati la più scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, in applicazione dei quali le persone devono essere informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a ca-

rico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti in cui si svolge il trattamento dei loro dati personali, tra i quali:

- l'identità del titolare e le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

5.3.1. Numero di coloro che devono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni singola circoscrizione **deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 30.000 e da non più di 35.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione medesima; almeno il 10% del predetto numero minimo (corrispondente ad almeno 3.000 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ognuna delle regioni che fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista.

→ Articolo 12, secondo e terzo comma, della legge n. 18/1979

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissate per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

È stato chiesto se, fra i sottoscrittori delle liste con obbligo di raccolta delle firme, possano figurare gli stessi candidati.

Si ritiene di confermare l'orientamento negativo: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

→ Articoli 20, sesto comma, e 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Si sottolinea l'importanza delle seguenti disposizioni, contenute nell'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18/1979 che stabiliscono espressamente i **casi in cui le liste sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni**:

- NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee o che, nelle ultime elezioni politiche, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
→ Articolo 12, quarto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979
- NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione della Camera dei deputati, abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato un candidato risultato eletto in un collegio uninominale.
→ Articolo 12, quarto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979
- NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
→ Articolo 12, quarto comma, terzo periodo, della legge n. 18/1979
- NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
→ Articolo 12, quarto comma, quarto periodo, della legge n. 18/1979

Pertanto, alla luce delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6 e del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17, risultano inoltre **esenti dall'onere di allegare sottoscrizioni alle proprie liste** i partiti o gruppi politici nazionali per i quali risulti dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

In dettaglio, **per poter affermare la sussistenza del suddetto diritto all'esonero**, in virtù delle richiamate decisioni, **devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:**

- 1) il contrassegno depositato dal partito o gruppo politico nazionale deve contenere al proprio interno, per evidenziare il collegamento o l'affiliazione concordati, la denominazione del partito o gruppo politico europeo che sia rappresentato al Parlamento europeo;

- 2) il contrassegno depositato deve recare anche il simbolo utilizzato dal partito europeo;
- 3) una dichiarazione a firma del segretario o del legale rappresentante del partito o gruppo politico europeo che attesti l'esistenza di un collegamento o di un'affiliazione con il partito o gruppo politico nazionale, debitamente autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana;
- 4) la documentazione attestante il pagamento, da parte della forza politica nazionale, delle quote associative al partito o gruppo politico europeo.

→ Ufficio elettorale nazionale, decisioni del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6, e del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17

Come anticipato nel paragrafo 1.2.2, la documentazione che comprova la sussistenza del diritto all'esonero non va presentata al Ministero dell'interno in sede di deposito del contrassegno, ma andrà prodotta al competente Ufficio elettorale circoscrizionale all'atto della presentazione della lista.

I partiti o gruppi politici che, in base alle suddette disposizioni e decisioni, hanno diritto all'esonero dalle sottoscrizioni conservano tale diritto anche se apportano modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato.

In tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un loro rappresentante specificamente da loro incaricato con mandato autenticato da un notaio. La sottoscrizione, può essere effettuata altresì dai rappresentanti incaricati del deposito della lista, qualora siano stati espressamente autorizzati anche per tale incombenza, al momento della loro designazione.

→ Articolo 12, quinto comma, della legge n. 18/1979

Poiché i rappresentanti ricevono il loro incarico dai partiti attraverso i loro organi dirigenziali, si ritiene che la dichiarazione di presentazione della lista esonerata dall'obbligo della raccolta delle firme possa essere, in ogni caso, sottoscritta, in alternativa alla firma dei rappresentanti medesimi, dal presidente o dal segretario del partito che li ha designati, il quale, entro il termine previsto per la presentazione delle liste stesse, può sempre avocare a sé il relativo potere di

sottoscrizione.

La firma dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni **deve essere autenticata** da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Per fornire utili elementi agli Uffici elettorali circoscrizionali in ordine alla verifica del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tali Uffici le comunicazioni delle Camere relative alla denominazione e composizione dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella corrente legislatura anche in una sola delle Camere o sui partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei rami del Parlamento. Lo stesso Ministero comunicherà altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che hanno presentato all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

5.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori valgono le norme di cui agli articoli 12 della legge n. 18/1979 e 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli che dovranno riportare:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nella circoscrizione;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

→ Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per agevolare il lavoro dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in fase di verifica del numero complessivo dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e della circostanza che sia stata rispettata, per ogni regione, la percentuale dei sottoscrittori stessi nella misura precisata nel paragrafo 5.3.1, è necessario che i presentatori pongano molta attenzione e cura affinché l'apposizione delle firme avvenga separatamente per ciascuna regione.

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

5.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista (per le liste che devono raccogliere le sottoscrizioni)

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati **nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990**.

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165/2017 ha aggiunto, **a regime**, nel novero dei soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, **i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani**.

In base al testo attuale dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, **sono competenti ad eseguire le autenticazioni** – *che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali*:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;

- i presidenti delle province;
 - i sindaci metropolitani;
 - i sindaci;
 - gli assessori comunali;
 - gli assessori provinciali;
 - i componenti della conferenza metropolitana;
 - i presidenti dei consigli comunali;
 - i presidenti dei consigli provinciali;
 - i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
 - i consiglieri metropolitani;
 - i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
 - i presidenti dei consigli circoscrizionali;
 - i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
 - i segretari comunali;
 - i segretari provinciali;
 - i funzionari incaricati dal sindaco;
 - i funzionari incaricati dal presidente della provincia.
- Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
→ Articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990

Il Ministero della giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Si precisa, comunque, che tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, **purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio) **per candidati**

e liste di qualsiasi circoscrizione.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità seguenti stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro [già lire 100] per ogni sottoscrizione autenticata.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma può essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

5.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [allegati n. 6, n. 7 e n. 7-*bis*] deve essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione ed anche descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

Si ribadisce che i partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno ed ammesso, la lista non potrà che essere riusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Saranno, ovviamente, considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno purché il nuovo contrassegno sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

5.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare *un delegato effettivo e un delegato supplente* della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale;
 - Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 13 della legge n. 18/1979;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, per il partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione,

presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle liste.

5.3.6. Mandatario elettorale

A norma del combinato disposto dell'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, coloro che intendano candidarsi all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, del Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato [allegato 15].

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

5.4. Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica – Dichiarazione di collegamento con un'altra lista

L'articolo 12, nono comma, della legge n. 18/1979 prevede la facoltà che i partiti o gruppi politici espressione delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta, tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e slovena del Friuli-Venezia Giulia si colleghino con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente, con lo stesso contrassegno, in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali.

A tal fine è richiesta anche l'effettiva reciprocità della dichiarazione di collegamento tra la lista che sia espressione della minoranza linguistica e quella presente in tutte le circoscrizioni.

Ove non si verifichino tutte e due le condizioni previste dalla norma (presenza della lista, con la quale si collega la formazione politica di minoranza linguistica, in tutte le circoscrizioni elettorali e reciprocità delle dichiarazioni di collegamento) il competente Ufficio elettorale circoscrizionale [tale fattispecie riguarda le circoscrizioni I, Italia nord-occidentale e II, Italia nord-orientale] dichiarerà inammissibile il collegamento tra le liste medesime.

Nei modelli di dichiarazione di presentazione delle liste [allegati 6, 7 e 7-bis] contenuti in appendice alla presenti istruzioni è stata prevista anche l'ipotesi del collegamento.

5.5. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori della circoscrizione

Preliminarmente, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011), prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».

Tuttavia, le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale per i procedimenti elettorali – relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle can-

didature ed anche in base alla consolidata giurisprudenza – non sono con essi compatibili.

È noto che **i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino, quindi, una espressa modifica alla specifica normativa.**

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo secondo il quale le anzidette disposizioni in materia di «autodichiarazioni» non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che **risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti e del tutto validi.**

Per garantire l'esistenza della condizione di elettore di un comune compreso nella circoscrizione è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, redatti cioè in un unico atto, e dovranno essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

→ Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato

→ Corte suprema di Cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

→ Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

5.6. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista** medesima.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare: anche per tale dichiarazione, comunque, il Ministero dell'interno mette a disposizione il fac-simile del relativo modulo [allegato 8].

È evidente, però, che tale atto dovrà essere singolo e non collettivo e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista medesima.

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale

formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732

Il candidato può accettare la candidatura in una o in più circoscrizioni ovvero in tutte, ma non può essere compreso in liste che abbiano contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

- Articolo 12, sesto comma, della legge n. 18/1979

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato medesimo deve aver cura di indicare esplicitamente se egli abbia accettato la candidatura in altre circoscrizioni e di precisare, in caso affermativo, quali siano tali circoscrizioni.

- Articolo 12, settimo comma, della legge n. 18/1979

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto e quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per i candidati italiani residenti all'estero e per quelli che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma può essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

5.7. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ** prevista dalla legge.

- Articoli 1, 4 e 5 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Si riportano gli articoli 1, 4 e 5 del **d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235** (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*).

« Articolo 1 – Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

« 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.».

(*Omissis*)

« Articolo 4 – Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

« 1. **Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia** coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.».

« Articolo 5 – Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

« 5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

« 6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.».

(Omissis)

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è comunque riportato ad ogni buon fine nell'allegato 9.

5.8. Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica**.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5.5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste dei candidati.

5.9. Candidature di cittadini di altro Stato UE residenti nel nostro Paese all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Il d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11 – in attuazione della direttiva 2013/1/UE – ha modificato alcune disposizioni relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, semplificando l'esercizio del diritto di elettorato passivo per i cittadini dell'Unione che si presentino come candidati nello Stato UE di residenza diverso da quello di cittadinanza.

A tal riguardo, la citata normativa prevede – ai fini della presentazione della candidatura di tali cittadini – la sostituzione dell'attestato rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di appartenenza

(comprovante il possesso del diritto di elettorato passivo all'estero) con un'autodichiarazione di non aver perso il diritto di eleggibilità nello Stato di origine, la cui veridicità deve essere accertata tramite scambio di informazioni tra Stati membri.

Pertanto, i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea dovranno presentare – oltre alla documentazione richiesta ai candidati cittadini italiani (quindi, oltre al certificato di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il comune ed alla prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, vedi allegato 8) – anche una dichiarazione formale in cui devono essere contenuti i seguenti elementi:

- a) lo Stato membro di cui sono cittadini;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
- d) l'attuale indirizzo in Italia;
- e) il comune o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste l'elettore è iscritto;
- f) la dichiarazione che non è candidato all'elezione dei membri del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro dell'Unione europea e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione in altro Stato dell'Unione;
- g) la dichiarazione che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

In attesa che venga verificato il possesso, da parte del candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione residente in Italia, del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro di origine, la sua candidatura dovrà essere ammessa con riserva.

L'allegato 8-*bis* riporta il modello di dichiarazione suggerito dalla Commissione europea, che potrà essere utilizzato dal candidato.

Se venga riusata tale candidatura, l'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste per i candidati italiani.

- Articolo 2, commi da 6 a 9-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio

2014, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993.

5.10. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

6. Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali

6.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati

La presentazione delle liste dei candidati è regolata dall'articolo 12 della legge n. 18/1979 e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione sede dell'**Ufficio elettorale circoscrizionale** indicato nella tabella A allegata alla legge n. 18/1979 insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

La presentazione delle liste e della relativa documentazione deve essere effettuata DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 18/1979 **OPPURE DAL PRESIDENTE / SEGRETARIO DEL PARTITO O LORO MANDATARIO.**

6.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati

La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno (martedì 16 aprile) e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno (mercoledì 17 aprile) antecedente la data della votazione.

→ Articolo 12, primo comma, della legge n. 18/1979

6.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale nel momento della presentazione delle liste dei candidati

La cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo

di circoscrizione deve **accertare** – *per ogni lista di candidati presentata* – **l'identità della persona che effettua il deposito** e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima circoscrizione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico n. 361 / 1957.

→ Articolo 51 della legge n. 18 / 1979

→ Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

L'articolo 21, primo comma, dispone che – *se la lista è depositata da una persona diversa* da quelle designate per la circoscrizione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 – la cancelleria della Corte d'appello deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegato 10].

Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto anche quelle positive, cioè anche nel caso in cui la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, *per le liste depositate, deve essere predisposto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione* [allegato 10].

→ Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957]

Tale verbale di ricevuta deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore:

- uno degli originali è consegnato immediatamente al presentatore;
- l'altro viene allegato agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata: ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è comunque influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista deve essere fatta menzione delle liste presentate, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora in cui la lista è

stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà trasmetterle all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

7. L'Ufficio elettorale circoscrizionale e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

7.1. Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo).

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello, entro i cinque giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali.

Nel momento in cui viene costituito l'Ufficio, vengono nominati anche membri supplenti – per il caso di assenza o impedimento dei titolari – in numero adeguato a giudizio del presidente.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'ufficio un cancelliere della Corte d'appello.

→ Articolo 9 della legge n. 18/1979

7.2. Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio elettorale circoscrizionale devono compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il 36° giorno (sabato 20 aprile) antecedente quello della votazione.**

7.3. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati, sono illustrate nei successivi paragrafi.

7.3.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati

La prima operazione che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, effettuate dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 11, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 18/1979.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 11, la lista deve essere riusata salvo che non vi sia la sottoscrizione del presidente o segretario del partito o movimento o di un loro mandatario.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza

La seconda operazione consiste nella verifica dell'avvenuto deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (ove il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare agli Uffici

elettorali circoscrizionali le relative comunicazioni di avvenuto deposito di tale documentazione.

Viceversa, nel caso in cui il Ministero dell'interno attesti la mancata presentazione degli atti di cui trattasi, i predetti Uffici provvederanno a ricusare le liste inadempienti.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 1-*bis*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve accertare – secondo la comunicazione ricevuta dal Ministero dell'interno – se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero e se sia stato da quest'ultimo ammesso. Si tenga presente che devono considerarsi comunque validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sottoscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati

La quarta operazione che compie l'Ufficio elettorale circoscrizionale è quella di verificare se ogni lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 40° giorno (martedì 16 aprile) alle ore 20 del 39° giorno (mercoledì 17 aprile) antecedente quello della votazione.

Qualora gli Uffici accertino che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiarano non valida.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati

PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI,
l'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica:

- se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge, cioè non meno di 30.000 e non più di 35.000 (paragrafo 5.3.1);
- se gli stessi elettori sono iscritti, per almeno il 10 per cento del numero minimo (vale a dire almeno 3.000 sottoscrittori), nelle liste elettorali di ciascuna regione della circoscrizione, a norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 18/1979;
- se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990.

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato nelle forme richieste dalla legge (paragrafo 5.5).

L'Ufficio elettorale circoscrizionale deve, pertanto, depennare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata debitamente autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate), essa verrà rikusata.

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOLGIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

- riceve dal Ministero dell'interno le comunicazioni delle Camere relative sia ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella corrente legislatura anche in una sola delle Camere, sia ai partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei rami del Parlamento o abbiano presentato liste proporzionali collegate con candidati uninominali eletti alla Camera dei deputati. Lo stesso Ministero comunica altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che hanno presentato all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
- verifica, in primo luogo, dalla documentazione in suo possesso, se tale lista ha diritto all'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge n. 18/1979.

Tra l'altro, alla luce delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6 e del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17, risultano anche **esenti dall'onere di allegare sottoscrizioni alle proprie liste** i partiti o gruppi politici nazionali per i quali risulti dimostrato, attraverso una serie di elementi, il collegamento concordato (o affiliazione) con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

In dettaglio, **per poter affermare la sussistenza del suddetto diritto all'esonero**, in virtù delle richiamate decisioni, **devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:**

- 1) il contrassegno depositato dal partito o gruppo politico nazionale deve contenere al proprio interno, per evidenziare il collegamento o l'affiliazione concordati, la denominazione del partito o gruppo politico europeo che sia rappresentato al Parlamento europeo;
- 2) il contrassegno depositato deve recare anche il simbolo utilizzato dal partito europeo;
- 3) una dichiarazione a firma del segretario o del legale rappresen-

tante del partito o gruppo politico europeo che attesti l'esistenza di un collegamento o di un'affiliazione con il partito o gruppo politico nazionale, debitamente autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 o da un'autorità diplomatica o consolare italiana;

- 4) la documentazione attestante il pagamento, da parte della forza politica nazionale, delle quote associative al partito o gruppo politico europeo.

→ Ufficio elettorale nazionale, decisioni del 18 aprile 2014, n. 2 e n. 6, e del 21 aprile 2014, n. 9, n. 13 e n. 17

Come anticipato nel paragrafo 1.2.2, si ribadisce che la documentazione con cui si comprova la sussistenza del diritto all'esonero deve essere consegnata all'Ufficio elettorale circoscrizionale all'atto della presentazione della lista. In merito ai partiti o gruppi politici aventi diritto a tale esonero, oltre a quanto qui rappresentato, si richiama integralmente il paragrafo 5.3.1.

- successivamente l'Ufficio verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361/1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge n. 18/1979, abbia altresì comunicato che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista;
- verifica che la firma del sottoscrittore sia stata autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

7.3.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente l'Ufficio elettorale circoscrizionale esamina la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

7.3.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista e del rispetto delle quote di genere

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo

consentito, cioè superiore al numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione, l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima.

Se, invece, tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, cioè inferiore a tre, l'Ufficio la dichiara non valida.

- Articoli 12 e 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Altra funzione attribuita all'Ufficio elettorale circoscrizionale è la verifica della presenza dei requisiti per garantire la rappresentanza di genere.

- Articolo 13, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, della legge n. 18/1979, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 2014, n. 65

A tal riguardo, verifica che nelle liste dei candidati sia osservato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979, cioè che, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non eccedano la metà, con arrotondamento all'unità quando si determina una cifra decimale nella divisione per due del numero dei candidati della lista (ad esempio per una lista di 15 candidati: $15:2 = 7,50$; tale lista può avere 8 candidati di un genere e 7 candidati dell'altro sesso).

In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione.

Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista.

Ad esempio, nel caso in cui una lista sia composta da tre candidati (numero minimo previsto dall'articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979) tutti appartenenti allo stesso sesso, l'applicazione di tali norme a tutela della rappresentanza di genere determinerà l'esclusione della lista stessa, in quanto il rispetto del rapporto percentuale tra candidati di genere diverso (non più della metà di ognuno con arrotondamento all'unità) comporta la necessaria presenza di almeno un candidato di altro sesso.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica inoltre che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 18/1979, cioè che, nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso. In caso contrario, modifica tale ordine collocando, dopo il capolista, il primo di sesso diverso nell'ordine dei candidati della lista stessa.

7.3.6.2. Controllo, per ogni candidato, dell'eventuale sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'articolo 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che non possono essere candidati e non possono, comunque, ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle medesime condizioni stabilite di incandidabilità a deputato e a senatore (articolo 1 del medesimo d.lgs.) e cioè:

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;**
- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**
- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

Con riferimento all'**ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**, l'articolo 5 del d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni:

- l'accertamento della condizione di incandidabilità all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati;

- l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000;
- la condizione di incandidabilità viene accertata d'ufficio anche sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui agli articoli 1 e 4.
- le decisioni dell'Ufficio in materia di incandidabilità sono, in ogni caso, ricorribili in via amministrativa dinanzi all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012, per i ricorsi avverso le decisioni in materia di incandidabilità, trova applicazione anche l'articolo 129 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio elettorale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

All'Ufficio elettorale circoscrizionale spetta quindi il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità (che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012).

Pertanto, l'Ufficio:

- a) **verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandida-

bilità;

- b) **si attiva al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio venga comunque in possesso**, e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) **procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni normative oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio dichiara l'invalidità della candidatura e cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio elettorale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale nazionale non proclamano comunque eletti i candidati per i quali abbiano accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

7.3.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e con le stesse modalità ivi specificate o, per i candidati italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Le candidature per le quali manchino le prescritte accettazioni saranno **dichiarate non valide**.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati,

contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; in caso di difformità, devono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa delle loro generalità sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

7.3.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se ogni candidato abbia compiuto il 25° anno di età entro il giorno della votazione

→ Articolo 4, primo comma, della legge n. 18/1979

Per i candidati che non abbiano raggiunto l'età richiesta, le candidature dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati già compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.3.6.5. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nel precedente paragrafo 7.3.6.3 (invalidità della candidatura e cancellazione dalla lista).

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato

→ Corte suprema di Cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

7.3.6.6. Controllo sulle candidature plurime nella stessa circoscrizione

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'operazione si rende necessaria per poter cancellare da una lista i nominativi dei candidati compresi anche in un'altra lista con diverso contrassegno, presentata e ammessa nella stessa circoscrizione.

7.3.6.7. Verifiche da compiere in relazione ai candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea

L'Ufficio verifica, per ciascun candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, se sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 11/2014; l'allegato 8-*bis* riporta il modello di dichiarazione suggerito dalla Commissione europea.

Il procedimento di controllo della veridicità della dichiarazione – e in particolare del possesso del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo (secondo l'ordinamento dello Stato membro di origine) del cittadino dell'Unione residente in Italia – è piuttosto complesso.

Di recente l'articolo 9-*ter*, paragrafi 1 e 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, come inserito dall'articolo 1, nu-

mero 6), della decisione UE 2018/994 del 13 luglio 2018, ha previsto testualmente che:

«1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.».

Tale autorità di contatto coincide con il referente di cui all'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge n. 408/1994, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014, incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis del suddetto decreto-legge n. 408/94.

Integrando l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 408/94, lo stesso decreto legislativo n. 11/2014 prevede, anzitutto, che il cittadino comunitario venga ammesso **con riserva** dal competente Ufficio elettorale circoscrizionale.

Successivamente l'Ufficio – all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell'interno che sarà comunicato agli Uffici elettorali circoscrizionali – deve trasmettere immediatamente la dichiarazione in oggetto al suddetto referente incaricato, con decreto del Ministro dell'interno, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del predetto atto normativo.

Tale referente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, provvede a inviare la dichiarazione del cittadino dell'Unione europea residente in Italia all'omologa autorità di contatto dello Stato membro d'origine del dichiarante, per verificarne il diritto di eleggibilità a parlamentare europeo secondo l'ordinamento interno di quello Stato. Il cittadino

dell'Unione non deve essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

La direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 prevede un termine di cinque giorni per l'acquisizione delle informazioni sul possesso del diritto di eleggibilità.

Ricevute tali informazioni il referente le trasmette all'Ufficio elettorale circoscrizionale – sempre tramite posta elettronica certificata – per l'eventuale ricusazione della candidatura, che può essere pronunciata dall'Ufficio suddetto fino al 22° giorno antecedente la votazione (sabato 4 maggio) al fine di consentire l'eventuale esperimento del contenzioso ex articolo 129 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

→ Articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 408/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014

Si prevede anche il caso in cui le informazioni, dalle quali si accerti la decadenza del cittadino comunitario dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine, pervengano all'Ufficio elettorale circoscrizionale **dopo il suddetto termine del 22° giorno** antecedente la votazione: ciò comporterà, ove l'interessato riporti un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione della sua mancata proclamazione da parte dell'Ufficio medesimo.

Qualora la causa ostativa all'eleggibilità venga accertata successivamente alla data di proclamazione, la normativa stabilisce che la decadenza dalla carica venga deliberata dall'Ufficio elettorale nazionale.

→ Articolo 2, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 408/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 11/2014

7.3.6.8. Operazioni conclusive inerenti alle liste e ai candidati

Se, in conseguenza delle cancellazioni di cui ai paragrafi da 7.3.6.1 a 7.3.6.7, la lista si riduce al di sotto del numero minimo di candidati prescritto, essa deve essere riusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso a causa di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo descritte nei paragrafi indicati.

7.3.7. Esame delle dichiarazioni di collegamento – Condizioni di reciprocità

L'articolo 12, nono comma, della legge n. 18/1979 prevede la facoltà – per i partiti o gruppi politici che siano espressione della minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di quella di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di quella di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia – di collegarsi con altri partiti o gruppi politici presenti con lo stesso contrassegno in tutte le circoscrizioni.

Gli Uffici elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni prima (Italia nord-occidentale con capoluogo a Milano) e seconda (Italia nord-orientale con capoluogo a Venezia) debbono accertarsi se, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, vi siano liste che abbiano utilizzato tale facoltà.

In caso affermativo, si deve verificare se siano state soddisfatte le condizioni previste dal citato articolo 12, nono e decimo comma, della legge n. 18/1979, cioè:

- il collegamento con partiti o gruppi politici presenti in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali;
- l'effettiva reciprocità delle dichiarazioni di collegamento.

Per quanto riguarda la prima condizione, l'Ufficio deve verificare, ai fini dell'ammissione del collegamento, se la lista del partito – con la quale intenda collegarsi la lista che sia espressione di minoranze linguistiche – sia stata ammessa *con lo stesso contrassegno* anche in tutte le altre circoscrizioni elettorali.

Se anche una sola delle condizioni non si verifichi l'Ufficio deve dichiarare inammissibile la dichiarazione di collegamento.

La legge non ha previsto esplicitamente quali siano i partiti o gruppi politici che costituiscano espressione delle minoranze linguistiche e che, quindi, possano presentare una propria lista ai fini del collegamento.

Pertanto, in conformità alla prassi seguita in occasione di precedenti consultazioni, spetta ai presentatori precisare, nel momento della presentazione della dichiarazione di collegamento, che la lista viene presentata per conto di partiti che sono notoriamente espressione della minoranza linguistica.

Nessun accertamento deve essere compiuto al riguardo da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

7.4. Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in relazione alle liste ammesse – Eventuale ammissione di nuovi documenti

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista dei candidati.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio si riunisce nuovamente alle ore 12 del giorno successivo a quello della decisione sulle liste, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali.

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere presentata entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali sulle liste da parte dell'Ufficio.

7.5. Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai delegati delle liste

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti (e comunque entro il 36° giorno antecedente quello della votazione, cioè **entro sabato 20 aprile**), l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica ai delegati le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

- Articolo 13, primo comma, della legge n. 18/1979

La comunicazione deve essere effettuata **nello stesso giorno in**

cui sono adottate le decisioni.

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste: si ritiene che, malgrado la legge nulla stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio, ove possibile, vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, primo e secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.6. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate nella circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale sospende le proprie operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge una volta scaduti i termini di presentazione dei ricorsi.

Nel caso in cui siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricusazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le operazioni quando avrà ricevuto le decisioni sui ricorsi medesimi.

8. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

8.1. Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine alle liste dei candidati

Successivamente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

1) Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dai sorteggi.

Appena è scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione nonché di eventuali decisioni del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni), l'Ufficio elettorale circoscrizionale, *alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati*, assegna **mediante sorteggio** un numero progressivo a ciascuna lista ammessa.

Le **risultanze del sorteggio** determinano **l'ordine in cui le liste sono riportate sul manifesto** recante i contrassegni e le liste dei candidati **e sulle schede** di votazione.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 24, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista e vengono eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste.

2) Comunicazione ai delegati di lista delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica, quindi, ai delegati le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè il relativo numero d'ordine attribuito alla lista a seguito del sorteggio e l'elenco dei candidati compresi nella lista medesima.

8.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione – Stampa delle schede di votazione

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste e alla loro ammissione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica alla Prefettura avente sede nel capoluogo di circoscrizione le liste definitivamente ammesse con l'indicazione del rispettivo contrassegno e del numero d'ordine risultante dal sorteggio, affinché si provveda ai seguenti adempimenti:

a) Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nel manifesto [allegato 11] sono riportate, nell'**ordine definitivo risultato dal sorteggio**, le singole liste con il relativo contrassegno e con il nome e cognome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Il manifesto viene stampato e distribuito alle Prefetture che, a loro volta, lo distribuiscono ai sindaci dei comuni affinché ne curino la pubblicazione mediante **AFFISSIONE da eseguire**, IMPROROGABILMENTE, nell'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici, **ENTRO E NON OLTRE L' OTTAVO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE.**

- Articolo 13, quarto comma, della legge n. 18/1979

b) Stampa della scheda di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione.

- Articoli 15 e 51 della legge n. 18/1979
- Articoli 24, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nella scheda di votazione relativa alla circoscrizione vengono riprodotti, **nell'ordine definitivo risultato dal sorteggio**, i contrassegni delle liste dei candidati ammesse, con gli stessi colori dell'esemplare che ciascun partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno.

La scheda reca i contrassegni delle liste ammesse secondo il predetto ordine; accanto ad ogni contrassegno sono tracciate tre linee orizzontali per i voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata (salvo per le liste di minoranza linguistica la stampa di una sola riga, atteso che, per tali liste, la legge prevede l'espressione di un'unica preferenza).

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

→ Articolo 15 della legge n. 18/1979

Alle Prefetture - U.T.G. sono comunicate istruzioni per la stampa delle schede di votazione e per l'ulteriore distribuzione ai comuni ed agli uffici elettorali di sezione.

8.3. Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Successivamente alle comunicazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative **alle liste definitivamente ammesse con il rispettivo numero d'ordine definitivo risultante dal sorteggio**, le Prefetture della circoscrizione trasmettono tali liste alle giunte comunali per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale alle liste seguendo, per detti spazi, in base al sorteggio, lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sui manifesti e sulle schede.

→ Articoli 1, 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212

9. Ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale

9.1. Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio elettorale nazionale contro le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali concernenti le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Non tutte le decisioni degli Uffici predetti possono essere impugnate: le sole decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

9.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione di esclusione si riferisce.

9.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

I **ricorsi** devono essere **presentati entro 24 ore dall'avvenuta notificazione** della decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

→ Articolo 13, secondo comma, della legge n. 18/1979

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e devono essere **depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine** di 24 ore dall'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il ricorso deve essere sottoscritto dal delegato di lista.

Nel caso in cui manchi il delegato effettivo, la firma dovrà essere apposta dal delegato supplente.

9.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito – sono corredati delle deduzioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e inviati, a mezzo di un corriere speciale o tramite PEC, all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di Cassazione.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

9.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio elettorale nazionale decide sui ricorsi ad esso pervenuti **entro due giorni dalla loro ricezione.**

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio elettorale nazionale le comunica, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti e agli Uffici elettorali circoscrizionali.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 23, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

10. Contenzioso giurisdizionale in materia di presentazione delle candidature

10.1. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati dal procedimento elettorale

L'articolo 129 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), ha previsto, anche nel procedimento preparatorio delle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una forma di tutela anticipata analoga a quella stabilita in materia di elezioni comunali, provinciali e regionali.

Sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, i «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale».

I provvedimenti per i quali si applica tale tutela «endoprocedimentale» sono da intendersi esclusivamente quelli di esclusione di liste o di singoli candidati dalla competizione elettorale.

Provvedimenti di natura ed efficacia diversa possono essere impugnati solo a conclusione del procedimento elettorale unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

I tribunali amministrativi regionali competenti devono intendersi quelli nel cui ambito territoriale hanno sede gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo o l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione a Roma.

10.2. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi al Tribunale amministrativo regionale e relativa discussione e decisione

Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale deve essere pre-

sentato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato.

Entro il predetto termine, stabilito a pena di decadenza, il ricorso deve essere:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati.

L'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi a tale scopo destinati e sempre accessibili al pubblico: tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; in tal modo la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

- b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, inderogabilmente nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi.

Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del Tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

10.3. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi in appello al Consiglio di Stato e relativa discussione e decisione

Avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale, può essere proposto ricorso in appello, innanzi al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Entro il predetto termine, stabilito a pena di decadenza, il ricorso deve essere:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi a tale scopo destinati e sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax già indicato negli atti difensivi;
- b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.

→ Articolo 129, comma 8, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010)

10.4. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli art. 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo.

Pertanto:

- *il giorno di sabato non è considerato festivo* ai fini della decorrenza dei termini di decadenza;
- la presentazione tardiva di memorie e documenti non viene ammessa neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile.

10.5. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che non abbiano determinato l'esclusione di liste o candidati

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati, ogni provvedimento relativo al procedimento elettorale, anche preparatorio, è impugnabile soltanto a conclusione dello stesso procedimento, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

→ Articolo 129, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010)

11. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici elettorali provinciali e presso gli Uffici elettorali circoscrizionali

11.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso ciascun ufficio elettorale di sezione, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti non fanno parte integrante, ad esempio, dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

11.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta – da

parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, secondo la formulazione della legge, « in forma autentica ».

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati potrebbero quindi avvalersi, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, terzo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione può essere fatta per due rappresentanti di lista per ciascun ufficio elettorale di sezione, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

11.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici elettorali provinciali e gli Uffici elettorali circoscrizionali – Termini

La designazione dei rappresentanti deve essere depositata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti dovranno svolgere le loro funzioni.

11.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale deve essere presentata al segretario del comune **entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione.**

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica [allegato 12], nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini e invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali **il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione**, purché prima che questa abbia inizio.

In tal caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto « subdelegato »), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori il segretario comunale invita i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune (sempre che la

loro designazione sia già avvenuta); ciò, per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

11.3.2. Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali provinciali deve essere presentata **entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione** presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo di provincia, la quale ne rilascia ricevuta [allegato 13].

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

11.3.3. Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali circoscrizionali deve essere presentata **entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione** presso la cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione, la quale ne rilascia ricevuta [allegato 14].

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

11.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:

- a) la qualità di elettore della circoscrizione;
- b) l'alfabetismo.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'accertamento del requisito *sub a)* può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, dato che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio e deve esibire la propria tessera elet-

torale personale come gli altri elettori, anche se è iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I rappresentanti di lista possono essere nominati e votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione.

- Articolo 51 della legge n. 18/1979
- Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

È opportuno che il presidente del seggio accerti, fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, che i rappresentanti di lista posseggano tale requisito.

12. Designazione

- **dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ogni circoscrizione consolare avente sede negli altri Stati membri dell'Unione europea e**
- **dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio dell'Unione europea**

12.1. Attribuzioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per gli altri Stati membri dell'Unione europea

I partiti o gruppi politici che intendano presentare liste di candidati possono designare un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

I delegati, quando i partiti o gruppi politici cui appartengono abbiano avuto ammessa una lista in almeno in una circoscrizione elettorale nazionale, sono incaricati di effettuare, a loro volta, direttamente o tramite persone da essi autorizzate con atto autentificato, le designazioni:

- a) di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale sono stati designati;
- b) di un rappresentante di lista effettivo e di un rappresentante di lista supplente presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito nel territorio della stessa circoscrizione consolare per il voto degli elettori italiani ivi residenti.

12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico e dei rappresentanti di lista da parte dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico e dei rappresentanti di lista deve essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 oppure da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

→ Articolo 31, primo comma, della legge n. 18/1979

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, con atto autenticato nei modi sopraindicati.

→ Articolo 31, primo comma, della legge n. 18/1979

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore, in analogia con le designazioni dei rappresentanti di lista per gli uffici e le sezioni operanti nel territorio nazionale, nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso la circoscrizione consolare o presso le singole sezioni istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea; i delegati si avvarranno, allora, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*), della legge n. 18/1979.

→ Articolo 31, secondo comma, della legge n. 18/1979

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 o l'autorità diplomatica o consolare, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, danno atto che i delegati gli hanno esibito la predetta ricevuta.

→ Articolo 31, terzo comma, della legge n. 18/1979

La designazione può essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti – Termini

Per individuare gli organi destinatari delle designazioni si deve tenere conto degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti sono chiamati a svolgere le loro funzioni.

12.3.1. Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea

La designazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare di ognuno degli altri Stati membri dell'Unione europea deve essere presentata al rispettivo capo dell'Ufficio consolare **entro il 22° giorno antecedente quello della votazione nel territorio nazionale** (sabato 4 maggio).

→ Articolo 31, terzo comma, della legge n. 18/1979

12.3.2. Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea

La designazione dei rappresentanti di ogni lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea deve essere presentata, sempre al capo dell'Ufficio consolare, **entro il giorno precedente il primo giorno fissato per la votazione nel singolo Stato**.

Il capo dell'Ufficio consolare cura la trasmissione delle designazioni ai presidenti delle singole sezioni.

L'atto di designazione può essere presentato anche direttamente ai presidenti di seggio istituiti negli altri Stati membri, purché prima che abbia inizio la votazione.

→ Articolo 31, terzo comma, della legge n. 18/1979

Ogni delegato ha diritto di designare un solo rappresentante di lista effettivo e un solo rappresentante supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione, anche se il partito o gruppo politico abbia presentato e avuto ammessa la propria lista in più di una circoscrizione elettorale del territorio nazionale.

12.4. Requisiti

- **dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e**
- **dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nei medesimi Stati membri**

La legge non contiene alcuna disposizione sui requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare e dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Analogamente a quanto disposto per i rappresentanti di lista operanti presso gli uffici elettorali nazionali, si ritiene che essi, oltre a saper leggere e scrivere, devono essere elettori, in quanto il procedimento elettorale, nel suo complesso, è informato al principio della titolarità dell'elettorato attivo da parte dei soggetti che vi prendono parte.

I requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare e di rappresentante di lista presso le sezioni istituite nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea sono la qualità di elettore e l'alfabetismo.

→ Articolo 51 della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il requisito dell'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della Repubblica deve essere documentato.

A tale riguardo, si è dell'avviso che l'accertamento può essere compiuto direttamente dal presidente di seggio dato che il rappresentante di lista vota nella sezione dello Stato membro dell'Unione europea in cui esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori italiani

che esprimono il voto nel territorio dell'Unione europea, deve esibire:

- o il certificato elettorale a lui spedito a cura della Direzione centrale dei servizi elettorali, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483/1994,
- o la certificazione di ammissione al voto rilasciata dal capo dell'Ufficio consolare, nei modi e previ accertamenti stabiliti dall'articolo 4, comma 8, che lo ammette al voto in una sezione istituita nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, anche se in un'altra sezione, rispetto a quella in cui svolge le funzioni di rappresentante di lista.

Ove tale rappresentante non sia residente nell'Unione europea, potrà dimostrare di possedere il requisito di elettore esibendo la sua tessera elettorale personale.

Sarà quindi opportuno che il presidente di seggio accerti, nel momento in cui sarà costituito il seggio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito indicato.

Circa il secondo requisito – saper leggere e scrivere – non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

MODULISTICA

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
Modulistica

Elezioni dei membri del Parlamento europeo (sottosviluppato)

ALLEGATO 1

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI MANDATO,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

(articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 1

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o
segretario o legale rappresentante del partito / grup-
po / movimento politico, a depositare il contrasse-
gno e gli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il ,
domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'artico-
lo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in **Roma**, via
..... , n. , presso ,
telefono , cellulare

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un **contrassegno** in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm
e di 3 cm di diametro così descritto: «
.....
..... »,
con il quale dichiara di voler distinguere, all'elezione dei membri del Parlamen-
to europeo spettanti all'Italia che si svolgerà il 26 maggio 2019, le liste di candi-
dati nelle seguenti circoscrizioni elettorali:

- I - *Italia nord-occidentale* (capoluogo della circoscrizione Milano)
(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)
- II - *Italia nord-orientale* (capoluogo della circoscrizione Venezia)
(Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
- III - *Italia centrale* (capoluogo della circoscrizione Roma)
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
- IV - *Italia meridionale* (capoluogo della circoscrizione Napoli)
(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
- V - *Italia insulare* (capoluogo della circoscrizione Palermo)
(Sicilia - Sardegna)

- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 *(vedi fac-simile modello 3)*:

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e della normativa sull'accessibilità dei documenti informatici.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce lo statuto e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- **Consenso** (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato *(vedi fac-simile modello 4)*.

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso

consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o da un'autorità diplomatica o consolare italiana)

• Le **designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti**, incaricati

- ☐ **di depositare** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)*

oppure

- ☐ **di depositare e sottoscrivere** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),*

le liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali:

UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

I – ITALIA NORD - OCCIDENTALE

(Capoluogo della circoscrizione MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

II – ITALIA NORD - ORIENTALE

(Capoluogo della circoscrizione VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

III – ITALIA CENTRALE

(Capoluogo della circoscrizione ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

IV – ITALIA MERIDIONALE

(Capoluogo della circoscrizione NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

V – ITALIA INSULARE

(Capoluogo della circoscrizione PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

- Le **designazioni dei delegati effettivi e supplenti**, per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il
Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il
Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E.

Delegato effettivo: sig.
nato a il
Delegato supplente: sig.
nato a il

(indicare i delegati effettivi e supplenti designati per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea nei quali il partito o gruppo politico intende effettuare tali designazioni)

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(Notaio) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 e l'articolo 11, quarto comma, della legge n. 18/1979 prescrivono espressamente che l'autenticazione della firma debba essere effettuata dal notaio.

ALLEGATO 2

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

(articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 2

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione di deposito diretto, da
parte del presidente o segretario o legale rappresen-
tante del partito o gruppo politico, del contrassegno
e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DICHIARA

di **depositare** presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un **contrassegno** in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro così descritto: « »
..... ,
con il quale dichiara di voler distinguere, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà il 26 maggio 2019, le liste di candidati nelle seguenti circoscrizioni elettorali:

- I - *Italia nord-occidentale* (capoluogo della circoscrizione Milano)
(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)
- II - *Italia nord-orientale* (capoluogo della circoscrizione Venezia)
(Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
- III - *Italia centrale* (capoluogo della circoscrizione Roma)
(Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
- IV - *Italia meridionale* (capoluogo della circoscrizione Napoli)
(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

V - *Italia insulare* (capoluogo della circoscrizione Palermo)
(Sicilia - Sardegna)

- **Statuto** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.

(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 *(vedi fac-simile modello 3)*.

AVVERTENZA

Il formato digitale, richiesto per la dichiarazione di trasparenza, è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dalla normativa sull'accessibilità dei documenti informatici.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD-ROM contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce lo statuto e, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- **Consenso** (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato *(vedi fac-simile modello 4)*.

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso consenso con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o da un'autorità diplomatica o consolare italiana)

- Le **designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti**, incaricati
 - ☐ **di depositare** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)*
 - oppure**
 - ☐ **di depositare e sottoscrivere** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione*

di liste e candidati),

le liste di candidati nelle circoscrizioni elettorali presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali:

UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

I – ITALIA NORD - OCCIDENTALE

(Capoluogo della circoscrizione MILANO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

II – ITALIA NORD - ORIENTALE

(Capoluogo della circoscrizione VENEZIA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

III – ITALIA CENTRALE

(Capoluogo della circoscrizione ROMA)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

IV – ITALIA MERIDIONALE

(Capoluogo della circoscrizione NAPOLI)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

V – ITALIA INSULARE

(Capoluogo della circoscrizione PALERMO)

Rappresentante effettivo: sig.....
nato a il
Rappresentante supplente: sig.....
nato a il

- Le **designazioni** dei **delegati effettivi e supplenti**, per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

STATO U.E. (1)

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

STATO U.E. (1)

Delegato effettivo: sig.
nato a il

Delegato supplente: sig.
nato a il

(indicare i delegati effettivi e supplenti designati per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea nei quali il partito o gruppo politico intende effettuare tali designazioni)

*Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig. dichiara di eleggere domicilio in **Roma**, via , n. , presso , telefono , cellulare*

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 3

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO

(articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*),
della legge 3 novembre 2017, n. 165)

ALLEGATO 3
*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*
Modello di dichiarazione di trasparenza
del partito / gruppo / movimento politico

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO
DENOMINATO

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:
.....
- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del
contrassegno depositato:
.....
- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico nel territorio italiano:
Comune Provincia Via
- Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:
 - denominazione organo:
sua composizione:
.....
relative attribuzioni:
.....
 - denominazione organo:
sua composizione:
.....
.....

relative attribuzioni:

- denominazione organo:
sua composizione:

relative attribuzioni:

- denominazione organo:
sua composizione:

relative attribuzioni:

- Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....
.....
.....

.....
Firma del rappresentante legale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(Notaio) ⁽¹⁾

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dalla normativa sull'accessibilità dei documenti informatici, la presente dichiarazione di trasparenza, oltre che in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale, consegnando contestualmente il relativo CD-ROM contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A) che la riproduce completa di firma autentica.

(¹) L'articolo 14, secondo comma, del d.P.R. n. 361 / 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 165/2017, prescrive espressamente che l'autenticazione della firma debba essere effettuata dal notaio.

ALLEGATO 4

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 4

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione di consenso
all'utilizzo del proprio (nome e) cognome
in contrassegno di lista elettorale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio
all'interno del contrassegno di lista che verrà depositato presso il Ministero
dell'Interno da parte del partito/gruppo/movimento politico denominato
.....
.....
per le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per il rinnovo dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che
è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,

da me identificato con il seguente documento:
n.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 5

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE
IN CUI SI INDICA IL SOGGETTO
INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL *CURRICULUM VITAE* E IL CERTIFICATO PENALE
DI CIASCUN CANDIDATO

(articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

ALLEGATO 5

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto
incaricato di comunicare alla piattaforma informatica
del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certifi-
cato penale di ciascun candidato

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA
IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL CURRICULUM VITAE E IL CERTIFICATO PENALE
DI CIASCUN CANDIDATO**

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di depositante il contrassegno del partito / gruppo / movimento
politico denominato ,
depositato con il numero d'ordine ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del
20 marzo 2019,

DICHIARA

- che il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, all'apposita piat-
taforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno, del *curriculum
vitae* e del certificato penale di ciascun candidato è il / la sig. / sig.a
..... , codice fiscale ,
in qualità di (1);

(1) Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento poli-
tico o della lista.

- che il predetto soggetto incaricato utilizza – ai fini della ricezione delle necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno – la seguente casella di posta elettronica certificata/ordinaria ;

- di essere a conoscenza che il soggetto incaricato è tenuto, entro il decimo giorno antecedente la votazione, a comunicare, con le credenziali di accesso alla piattaforma, il *curriculum vitae* e il certificato penale di ciascun candidato – già pubblicati sul sito del partito/movimento/lista – rispettando le modalità dettate del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019, ivi comprese le prescrizioni tecniche di cui al relativo Allegato A. Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei documenti di cui sopra anche nella sezione «Elezioni trasparenti» del sito del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁽²⁾

(2) Può autenticare la firma del sottoscrittore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 6

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **NON HA** L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 12, commi quarto, quinto, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)



ALLEGATO 6

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto , nella qualità di , ⁽¹⁾

dichiara di presentare,

per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che
si svolgerà nel 2019, nella circoscrizione ,
una lista di n. candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽²⁾:

⁽¹⁾ Indicare se il soggetto che presenta la dichiarazione intende sottoscriverla:

- in qualità di presidente o segretario del partito o gruppo politico;
- come mandatario, incaricato con mandato autenticato da notaio, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, primo periodo, della legge n. 18/1979;
- come rappresentante, incaricato presso il Ministero dell'interno di effettuare il deposito e la sottoscrizione della lista, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, secondo periodo, della legge n. 18/1979;

⁽²⁾ Ciascuna lista deve comprendere un **numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione** (articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979).

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione viene determinato con il d.P.R. emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

I candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso (articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 2014, n. 65).

CANDIDATI DELLA LISTA		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....⁽³⁾, depositato presso il Ministero dell'Interno.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara che la lista intende collegarsi con la lista espressione della minoranza linguistica di lingua , la quale ha il seguente contrassegno:⁽⁴⁾.

oppure

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara che la lista è espressione della minoranza linguistica di lingua , la quale intende collegarsi con la lista avente il seguente contrassegno:⁽⁴⁾.

Il sottoscritto nomina:

- delegato effettivo il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;
- delegato supplente il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- d) per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione euro-

⁽³⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, come viene riportato in testa a questo modello e come depositato presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee del 2019.

⁽⁴⁾ Questo periodo deve essere contenuto nella dichiarazione di presentazione di una lista di candidati soltanto se ricorre il caso.

pea, n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione:

- della cittadinanza;
- del luogo e data di nascita;
- dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
- dell'attuale indirizzo in Italia;
- del Comune o circoscrizione dello Stato membro di origine, nelle cui liste sono iscritti;
- che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro UE;
- che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso, in

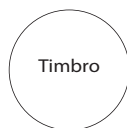
....., addì 20.....⁽⁵⁾.

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.
....., da me identificato con il seguente documento :
..... n.
nato a il 19....

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁶⁾
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata nella Cancelleria della Corte d'appello.

⁽⁶⁾ Può autenticare la firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 7

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE **HA** L' OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articolo 12, commi secondo, terzo, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 7-bis



ALLEGATO 7

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nella/e regione/i che fa/fanno parte della **circoscrizione** per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019, nel numero di , risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero atti separati nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

DICHIARANO

di presentare una lista di candidati nella predetta circoscrizione nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Ciascuna lista deve comprendere un **numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione** (articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979).

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione viene determinato con il d.P.R. emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

I candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso (articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 2014, n. 65).

CANDIDATI DELLA LISTA		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

 (2), depositato presso il Ministero dell'interno.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano che la lista intende collegarsi con la lista espressione della minoranza linguistica di lingua , la quale ha il seguente contrassegno: (3).

oppure

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano che la lista è espressione della minoranza linguistica di lingua , la quale intende collegarsi con la lista avente il seguente contrassegno: (3).

I sottoscritti nominano:

- delegato effettivo il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in ;
- delegato supplente il sig. ,
 nato a il 19..... ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali collettivi, a dimostrazione che i sottoscritti presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di comuni delle regioni comprese nell'ambito territoriale della circoscrizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione

(2) Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, come viene riportato in testa a questo modello e come depositato presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee del 2019.

(3) Questo periodo deve essere contenuto nella dichiarazione di presentazione di una lista di candidati soltanto se ricorre il caso.

di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 4 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, n. dichiarazioni formali contenenti l'indicazione:
- della cittadinanza;
 - del luogo e data di nascita;
 - dell'ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
 - dell'attuale indirizzo in Italia;
 - del Comune o circoscrizione dello Stato membro di origine, nelle cui liste sono iscritti;
 - che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro UE;
 - che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ,
in

....., addì 20.....⁽⁴⁾

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono⁽⁵⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n. 56 premesso

⁽⁴⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene depositata alla cancelleria della Corte d'appello.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(seguono le sottoscrizioni degli altri presentatori della lista di candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

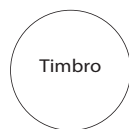
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁶⁾
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁶⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, o l'autorità diplomatica o consolare.

ALLEGATO 7-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articolo 12, commi secondo, terzo, nono e decimo,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 7.



ALLEGATO 7-BIS

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

ELENCO N. DEI SOTTOSCRITTORI,

ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI COMUNI DELLA/E REGIONE/I
COMPRESA/E NELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

DELLA LISTA ⁽¹⁾ COMPOSTA DAI SEGUENTI CANDIDATI

NELLE PERSONE E NELL' ORDINE SEGUENTI:

⁽¹⁾ Ciascuna lista deve comprendere un **numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione** (articolo 12, ottavo comma, primo periodo, della legge n. 18/1979).

Il numero dei membri da eleggere in ogni circoscrizione viene determinato con il d.P.R. emanato contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.

I candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità; nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso (articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 2014, n. 65).

CANDIDATI DELLA LISTA		
	Nome e cognome	Luogo e data di nascita, codice fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....
.....
..... (2), depositato presso il Ministero dell'interno.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano che la lista intende collegarsi con la lista espressione della minoranza linguistica di lingua, la quale ha il seguente contrassegno: (3).

oppure

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano che la lista è espressione della minoranza linguistica di lingua, la quale intende collegarsi con la lista avente il seguente contrassegno: (3).

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono (4)
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

(2) Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, come viene riportato in testa a questo modello e come depositato presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee del 2019.

(3) Questo periodo deve essere contenuto nella dichiarazione di presentazione di una lista di candidati soltanto se ricorre il caso.

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico *oppure* i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(seguono le sottoscrizioni degli altri presentatori della lista di candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(seguono le sottoscrizioni degli altri presentatori della lista di candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

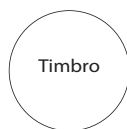
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta da ciascuno dei sottoscrittori vale anche come consenso, a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ⁽⁵⁾
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, o l'autorità diplomatica o consolare.

ALLEGATO 8

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

ALLEGATO 8
*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*
Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
da parte del candidato

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DA PARTE DEL CANDIDATO**

... I... sottoscritt. ,
(nome, cognome, eventuale pseudonimo)
nat. ... a il ,
codice fiscale ,

DICHIARA

di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno
.....
.....
.....⁽¹⁾,
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019 nella
circoscrizione

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non aver accettato la candidatura in nessun'altra lista della stessa circoscrizione;
- di essersi presentato come candidato anche in liste con lo stesso contrassegno nelle seguenti altre circoscrizioni:

- ;
- ;
- ;
- ;

oppure

⁽¹⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, come depositato presso il Ministero dell'interno in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019.

- di non essersi presentato come candidato in nessuna lista con lo stesso contrassegno in altre circoscrizioni.

Firma leggibile del/della candidato/a

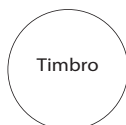
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dall'autorità diplomatica o consolare.

ALLEGATO 8-BIS

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO DI ALTRO STATO UE RESIDENTE IN ITALIA

(articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11)

ALLEGATO 8-BIS
*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*
Modello di dichiarazione del candidato
di altro Stato UE residente in Italia

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO
DI ALTRO STATO UE RESIDENTE IN ITALIA**

(Articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11)

1. Con il presente modulo il candidato dichiara che, in qualità di cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, non si candida alle elezioni del Parlamento europeo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede attualmente e che non è escluso dall'esercizio del diritto di eleggibilità nel suo Stato membro di origine. Questa dichiarazione sarà trasmessa per verifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

By this form you declare that, as a citizen of another Member State of the European Union, you are not standing as a candidate for election to the European Parliament in a Member State other than the one in which you are currently resident and that you are not excluded from the right to stand for elections in your home Member State. This declaration will be sent to the relevant authority of your home Member State for verification.

- a.** Cognome / Family Name:
- b.** Nome/i / Given name(s):
- c.** Indirizzo completo nello Stato membro di residenza / Full address in Member State of residence:
.....
- d.** Cittadinanza / Nationality:
- e.** Data di nascita / Date of birth:
- f.** Luogo di nascita / Place of birth:
- g.** Ultimo indirizzo e luogo di residenza nello Stato membro di origine e, se diversa, collettività locale o circoscrizione nelle cui liste elettorali il candidato è stato iscritto (se disponibile) / Last address and place of residence in the home Member State and, if different, the locality or constituency in which his / her name was entered on the electoral roll (where available):
.....
.....

h. Numero di identificazione personale o equivalente nello Stato membro di cittadinanza (se disponibile) / Personal identification number or equivalent in the Member state of nationality (where available):

Firma del candidato / Signature by the candidate
.....

2. Dichiaro di non essere escluso dall'esercizio del diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine e di non candidarmi alle elezioni del Parlamento europeo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedo attualmente.

Dichiaro inoltre di avere accettato la mia candidatura e di non essere a conoscenza di ostacoli alla mia elezione o di rimuovere tali ostacoli prima della data delle elezioni del Parlamento europeo.

I hereby declare that I am not excluded from the right to stand for elections in my home Member State and that I am not standing as a candidate for election to the European Parliament in a Member State other than the one in which I am currently resident.

I also declare to have accepted my candidacy and to be aware of no obstacles to my election or to remove such obstacles before the European Parliament election day.

Data / Date

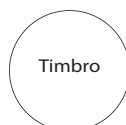
Firma del candidato / Signature by the candidate
.....

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dal sig., nato a il 19... , residente in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione delle firme deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dall'autorità diplomatica o consolare.

ALLEGATO 9

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 9

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

... I... sottoscritt. ,
(nome, cognome, eventuale pseudonimo)

nat... a il ,
codice fiscale ,

a norma degli articoli 1, 4 e 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs.
n. 235/2012 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo che avrà luogo
nel 2019.

In particolare attesta:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

....., addì 20....

Firma leggibile del/la candidato/a ⁽¹⁾

.....

⁽¹⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato /dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n.445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma** del candidato / della candidata che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 10

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI CIRCOSCRIZIONE
IN CUI HA SEDE
L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 10

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la Cancelleria della Corte d'appello
del capoluogo di circoscrizione
in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa Cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per l'elezione dei mem-
bri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019 nella circoscrizione
..... contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 11 della legge 24
gennaio 1979, n. 18.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista
avente il contrassegno
.....
sarebbe stato il sig.
oppure il sig.
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il

medesimo è il sig. ,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che
viene allegata al presente verbale.

oppure:

e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero
dell'Interno e che si allega al presente verbale.

Il predetto sig.
ha depositato una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia del 2019, allegando la seguente documentazione:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori, in Comuni delle Regioni appartenenti alla predetta circoscrizione, dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (*solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;
- d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- e) dichiarazioni formali attestanti il godimento dell'elettorato passivo previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, come modificato dal d.lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

Le dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati contiene – ai sensi dell'articolo 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 – la designazione dei seguenti delegati della lista medesima:

- delegato effettivo il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ;
- delegato supplente il sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in

Il modello continua nella pagina seguente →

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il seguente numero progressivo:

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 11

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE

(articoli 13 e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Circoscrizione elettorale

Liste dei candidati per l'elezione di n. (*) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia[illegible]

(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il
(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il
(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il	(Nome) (COGNOME) nato/nata a il

....., addì, 2019

Il Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale
Dott.

(*) AVVERTENZE PER LA PREPARAZIONE DEL MANIFESTO

- Le circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono le seguenti:
 - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia);
 - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna);
 - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio);
 - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria);
 - Italia insulare (Sicilia - Sardegna).
- Indicare il numero dei membri da eleggere **nella circoscrizione** in conformità a quello che sarà determinato con apposito d.P.R. emanato e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* contemporaneamente a quello di convocazione dei comizi elettorali.
- Le liste ammesse, ciascuna con il proprio contrassegno, sono riportate nel manifesto **secondo l'ordine risultato dal sorteggio**.
- Per tutti i candidati devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Immediatamente prima del luogo di nascita, deve essere riportata soltanto la parola «nato» o la parola «nata», per esteso e non in forma abbreviata, per evidenziare il sesso del candidato o della candidata.
- Può essere anche specificato lo pseudonimo del candidato – ad esempio, preceduto dalla parola «detto/detta» – qualora tale pseudonimo sia stato ammesso dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.
- Il nominativo di ogni candidato della lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa, ma **senza che tale numero compaia nel manifesto** accanto al suo nominativo.

ALLEGATO 12

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 12

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso gli uffici elettorali
di sezione di un medesimo comune

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

CIRCOSCRIZIONE

COMUNE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DEL COMUNE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa Segreteria comunale, la dichiarazione scritta
– debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, a firma del sig. (1),
quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il n. e
recante il contrassegno

.....
.....

oppure

a firma del sig. (1),
espressamente autorizzato in forma autentica dai delegati della lista di candidati

contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

..... ,
con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
supplenti della lista medesima presso tutti gli uffici elettorali di sezione di
questo Comune

oppure

presso gli uffici elettorali di sezione nn.

.....
.....
.....

.. di questo Comune.

..... , addì 20....



Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO 13

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVO E SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ALLEGATO 13

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati
presso l'Ufficio elettorale provinciale
presso il Tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

CIRCOSCRIZIONE

PROVINCIA DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, come richiamato dall'articolo 12, undicesimo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18 – a firma del sig. (1),
quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il n.
e recante il contrassegno
.....
.....
oppure

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

Bollo
della
Cancelleria

ALLEGATO 14

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVO E SUPPLENTE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 14

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati
presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DEL 2019

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L' UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE**

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa Cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, come richiamato dall'articolo 12, undicesimo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18 – a firma del sig.

..... (1),

quale delegato della lista di candidati contraddistinta con il n.

e recante il contrassegno

.....

.....

oppure

a firma del sig. (1),

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

Bollo
della
Cancelleria

.....

ALLEGATO 15

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 15

*Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 2019*

Modello di designazione del mandatario elettorale
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 2019

CIRCOSCRIZIONE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

**DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

.....

Il sottoscritto / La sottoscritta ⁽¹⁾,
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 2019 nella lista presentata nella circoscrizione
..... e contraddistinta con il contrassegno
.....
.....
..... ,

⁽¹⁾ - Nome, cognome, luogo e data di nascita.

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

il sig. / la sig. ,
nato / nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515/1993.

Firma del candidato

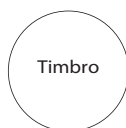
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽¹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti
dall'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1990, n. 53, o da un'autorità diplomatica o
consolare.

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Marzo 2019

